

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2009, n. 33-11752

**D.G.R. n. 13-2509 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina in ordine alle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie relativamente all'attività di allenamento ed addestramento cani. Modifica.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, il comma 4 dell'art. 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 13-2509 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. relativo alle aziende agri-turistico-venatorie, nel modo che segue:

“4. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 10 settembre.

Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nelle zone di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del Regolamento n. 8/R/2002.

(omissis)